



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N°119 DEL 22 MARZO 2011

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CDN

(2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 febbraio e 18 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(194) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA NATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA', INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).

La Commissione Disciplinare,

in via preliminare rilevato che con il medesimo atto vengono impugnate due differenti decisioni adottate dalla Commissione territoriale, dispone l'apertura di un secondo procedimento cui viene assegnato il numero 194/bis, avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Eugenio Minniti e dalla AC Locri.

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con gli appellanti che hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

Con l'atto di appello si invoca la riduzione delle sanzioni, in via principale previa riunione dei due ricorsi, comunque in ogni caso invocando l'attenuante dell'avvenuto, seppur tardivo, adempimento di quanto disposto dal lodo del Collegio Arbitrale.

La Commissione non ritiene di aderire alla tesi difensiva secondo la quale i due fatti sui quali si verte sarebbero uniti tra loro da vincoli che ne permetterebbero la trattazione unitaria, quasi invocando una sorta di continuazione.

In effetti gli unici elementi comuni alle due fattispecie sono quello soggettivo, peraltro parziale, costituito dalla società deferita, e quello inerente le norme violate.

Sotto il concreto aspetto fattuale però i due illeciti per cui si procede sono tra loro del tutto distinti e quindi meritano di essere trattati separatamente.

A *contrario* invece appare fondata la prospettazione difensiva inerente l'entità delle sanzioni inflitte poiché i reclamanti hanno fornito la prova, con il deposito della quietanza liberatoria sottoscritta dall'ex tesserato, di aver adempiuto a quanto disposto dal Collegio Arbitrale, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa regolamentare.

Tale adempimento non rappresenta ovviamente una scriminante, ma deve comunque essere preso in considerazione nella graduazione delle sanzioni da infliggere, valutandolo in guisa di attenuante.

La decisione della Commissione territoriale deve in conseguenza essere parzialmente riformata siccome indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e riforma per quanto di ragione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 49 del 4/11/2010 emanato dal Comitato Regionale Calabria, in relazione al procedimento n° 3 applicando alla Sig.ra Spada Natalia la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla AC Locri quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Nulla sulla tassa reclamo non versata.

(194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA' AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA', INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).

la Commissione disciplinare,

in via preliminare rilevato che con il medesimo atto vengono impugnate due differenti decisioni adottate dalla Commissione territoriale, dispone l'apertura del presente procedimento cui viene assegnato il numero 194/bis, avente ad oggetto l'impugnazione proposta dal Sig. Eugenio Minniti e dalla AC Locri.

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con gli appellanti che hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha chiesto il rigetto, osserva quanto segue.

Con l'atto di appello si invoca la riduzione delle sanzioni, in via principale previa riunione dei due ricorsi, comunque in ogni caso invocando l'attenuante dell'avvenuto, seppur tardivo, adempimento di quanto disposto dal lodo del Collegio Arbitrale.

La Commissione non ritiene di aderire alla tesi difensiva secondo la quale i due fatti sui quali si verte sarebbero uniti tra loro da vincoli che ne permetterebbero la trattazione unitaria, quasi invocando una sorta di continuazione.

In effetti gli unici elementi comuni alle due fattispecie sono quello soggettivo, peraltro parziale, costituito dalla società deferita, e quello inerente le norme violate.

Sotto il concreto aspetto fattuale però i due illeciti per cui si procede sono tra loro del tutto distinti e quindi meritano di essere trattati separatamente.

A *contrario* invece appare fondata la prospettazione difensiva inerente l'entità delle sanzioni inflitte poiché i reclamanti hanno fornito la prova, con il deposito della quietanza liberatoria sottoscritta dall'ex tesserato, di aver adempiuto a quanto disposto dal Collegio Arbitrale, sebbene in ritardo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa regolamentare.

Tale adempimento non rappresenta ovviamente una scriminante, ma deve comunque essere preso in considerazione nella graduazione della sanzione da infliggere, valutandolo in guisa di attenuante.

La decisione della Commissione territoriale deve in conseguenza essere parzialmente riformata siccome indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e riforma per quanto di ragione la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 49 del 4/11/2010 emanato dal Comitato Regionale Calabria, in relazione al procedimento n° 2 applicando al Sig. Minniti Eugenio la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) ed alla A.C. Locri quella della penalizzazione di un ulteriore punto in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Nulla sulla tassa reclamo non versata.

~~~~~

## **1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 21 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.105 della Società U.S. MAMMOLA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 23.02.2012, squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe fino al 30.06.2011).**

### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è inammissibile poiché proposto il 04.03.2011, oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.108 del 24.02.2011, termine perentorio stabilito dall'art.46, comma 4 del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.106 della Società S.S. POLISTENA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CIMINELLO Salvatore fino al 31.12.2011).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

## RILEVA

la squalifica in epigrafe è stata irrogata ai danni del calciatore Ciminello Salvatore durante una gara di Coppa Calabria perché, come scrive l'arbitro nel referto, *"dopo una mia decisione mi veniva contro colpendomi con una testata senza provocarmi dolore"*.

La reclamante impugna il provvedimento negando l'accaduto e asserendo che il calciatore ha protestato in modo non consono, ma non ha toccato in alcun modo il direttore di gara, tantomeno con una testata. Per l'effetto, chiede di annullare la squalifica o, in subordine, di irrogare la stessa *in giornate*, in modo da consentire al tesserato di scontarla in Coppa Calabria, manifestazione nella quale è stato squalificato.

Il reclamo va rigettato poiché le motivazioni a sostegno non appaiono sufficienti a confutare la precisa ricostruzione dei fatti di cui al referto arbitrale, che costituisce, in ogni caso, prova privilegiata, e la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

In merito alla richiesta di irrogare la squalifica *a giornate* anziché *a tempo determinato* - che il calciatore avrebbe l'obbligo di scontare esclusivamente nelle gare di Coppa Calabria, con la possibilità di partecipare a tutte le altre manifestazioni - a parere di questa commissione non sussistono i presupposti validi per decidere in tal senso, tenuto conto della natura, della gravità dell'addebito e della entità della squalifica.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.107 della Società A.S.D. MOTTA S.GIOVANNI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (squalifica del calciatore CUZZOLA Nicola per QUATTRO gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante;  
ritenuto che, alla stregua delle dichiarazioni e degli atti difensivi, la sanzione irrogata appare eccessiva rispetto alla natura e alla entità dei fatti ascritti,  
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CUZZOLA Nicola a TRE gare e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.109 della Società A.S.D. RMA CORIGLIANO CALCIO A 5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 03.03.2011 (squalifica del calciatore BOMPORALA Pietro fino al 23.09.2011, squalifica del calciatore FALBO Giovanni fino al 02.06.2011, squalifica del calciatore VIGNATURA Enzo per QUATTRO gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti al calciatore Falbo Giovanni vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il comportamento del calciatore, che ha appoggiato le mani sul petto del direttore di gara procurando una lieve spinta, integra un atto di protesta di modestissima violenza;  
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogatagli;  
devono, invece, confermarsi le sanzioni a carico Bompolora Pietro e Vignaturo Enzo, perché congrue ed adeguate ai fatti accertati;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:  
riduce la squalifica a carico del calciatore FALBO Giovanni fino al 2 MAGGIO 2011;  
conferma nel resto;  
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

#### **RECLAMO n.111 della Società S.S. MANDATORICCESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 23.02.2011 (punizione sportiva della gara GS Bocchigliero – Mandatoriccese del 23.02.2011 con il punteggio 0 - 3, squalifica del calciatore ROMEO Giovanni Turiaci fino al 26.05.2011, squalifica del calciatore LAVORATO Vincenzo fino al 21.04.2011, squalifica del calciatore CALIGIURI Francesco per CINQUE gare, inibizione del dirigente accompagnatore MANGONE Domenico fino al 31.03.2011).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

La reclamante impugna il provvedimento in epigrafe chiedendone l'annullamento, con attribuzione del risultato conquistato sul campo, senza alcuna sanzione a carico dei suoi tesserati o in subordine con riduzione delle sanzioni perché assolutamente sproporzionate, contestando i presupposti di fatto su cui è basato perché non corrispondenti al vero.

Puntualizza, in particolare, che nessun giocatore della società reclamante ha mai usato violenza verso l'arbitro trattandosi in realtà di un *normale episodio di pacifica contestazione* in occasione della concessione di un rigore e che l'arbitro era circondato da una moltitudine di persone, ma in particolare dai calciatori e da tutti i componenti della panchina della squadra avversaria, che probabilmente temevano un suo ripensamento nella concessione del rigore e, forse per la sua giovane età, il direttore di gara non è stato in grado di gestire la situazione. Aggiunge che il tutto è durato non più di 30 secondi, tanto che né il capitano né il dirigente accompagnatore della Mandatoriccese, che erano lontani dal luogo del fatto, riuscivano ad intervenire in tempo.

Nel referto l'arbitro in realtà scrive che i calciatori che lo circondavano al momento della concessione del rigore erano tutti della Mandatoriccese che lo spintonavano e minacciavano, e tra questi indica con estrema precisione Romeo n.2, Lavorato n.3; riferisce di aver ricevuto da dietro un violento calcio alla gamba che gli provocava forte dolore e spintoni vari alle spalle, senza riuscire a riconoscere gli artefici del gesto.

Quindi sospendeva la gara, non essendo più in condizioni psicofisiche di proseguire, anche per tutelare la sua incolumità.

La commissione ritiene che la ricostruzione dei fatti in referto non può essere validamente confutata dalle argomentazioni prospettate dalla ricorrente e, pertanto, le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice devono definirsi congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.

In merito alla sospensione della gara avvenuta al 46° del 2°T, si evidenziano perplessità in ordine alla condotta del direttore di gara che non sembra aver posto in essere i tentativi idonei per proseguire la gara, quali chiamare a sé i capitani per avvertirli della sua intenzione, ammonire o espellere più calciatori o dirigenti, mostrando un timore soggettivo non scaturito dalla oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro.

Si aggiunga che in referto viene segnalata la presenza delle forze dell'ordine.

Non avendo posto in essere i tentativi necessari per riportare l'ordine, dagli atti non emerge la oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro.

P.Q.M.

dispone la ripetizione della gara Bocchigliero – Mandatoriccese e la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per quanto di competenza;  
rigetta nel resto il ricorso e conferma le sanzioni irrogate dal primo giudice;  
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**ERRATA CORRIGE**

Sul Comunicato n.116 del 15 marzo 2011 della Commissione Disciplinare Territoriale, l'oggetto inerente il reclamo n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004, è stato erroneamente trascritto.

Pertanto l'oggetto deve intendersi come di seguito riportato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A. - CRA : sig. Antonio Paone.

...omissis.....

**RECLAMO n.98 della Società A.S.D. FILOGASO 2004**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 3.3.2011 (squalifica del calciatore FEBBRARO Domenico per CINQUE gare).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

...omissis.....

- che la squalifica per cinque gare effettive irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore in questione (con C.U. n.111 del 3 marzo 2011 del Comitato Regionale Calabria) appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 22 MARZO 2011

---